

R.G. P.M. 4057/2021
R.G. Trib. 369/2023

Sentenza n. 1211
del 2.4.2024
Depositata in cancelleria
il 28 MAG. 2024
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giovanna A.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI GENOVA
- SEZIONE SECONDA -

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Dott.ssa Simona Macciò

All'udienza del 2.4.2024 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

S E N T E N Z A
- art. 442 c.p.p. -

nei confronti di:

PARAGONE Gian Luigi, nato a Varese il 7.8.1971 ed ivi elettivamente domiciliato in via G. Bagaini 6, difeso dall'avv. Eugenio PICCOLO del foro di Varese – di fiducia.

LIBERO PRESENTE
ex art 420 c.p.p. 2 ter opp

IMPUTATO

*del delitto di cui all'art. 595 commi 1, 2 e 3 cp per avere – quale autore del blog comparso su internet il 4 novembre 2020 sul sito www.ilparagone.it ed avente titolo “Errori, accuse, ricorsi: l'assurda storia del concorso per magistrati” – offeso la reputazione dei magistrati appartenenti alla Commissione Esaminatrice per il concorso per la nomina a magistrato ordinario indetto con D.M. del 10 ottobre 2018, in quanto commentava la procedura del concorso medesimo scrivendo: “Una prova che continua a far discutere e sulla quale a distanza di tempo manca ancora chiarezza. Con i candidati a sottolineare le tante, troppe irregolarità con cui l'esame si è svolto. Nel mirino il concorso per bandito nel 2018 per 330 posti di uditore giudiziario, come è chiamato il magistrato “praticante” e che si è svolto nel luglio del 2019. Un lungo elenco di anomalie che comprenderebbero prove scritte in stampatello, elaborati con righe bianche lasciate appositamente in modo schematico come segno di riconoscimento, errori nella prova da affrontare. Chi più ne ha, insomma, più ne metta. Non è la prima volta d'altronde che un esame per diventare magistrato è accompagnato da accuse e polemiche ... sotto accusa erano finiti anche gli esami del 2008 e quello del 2015, a conferma di un trend quanto meno pericoloso. Infine quella del 2019, per la quale due candidati hanno denunciato errori di ogni tipo, a partire da quelli di ortografia fino ad arrivare a veri e propri schemini forniti ad alcuni candidati, un modo non troppo velato per fornire le risposte corrette ...”. Ed in chiusura dell'articolo “... e ai candidati non resta che sperare in qualche magistrato disposto ad indagare sul concorso per magistrati”.
Con l'aggravante dell'attribuzione di fatti determinati.
In Roma, il 4 novembre 2020.*

IMPUTAZIONE COSI' MODIFICATA ALL'UDIENZA DEL 30.10.2023

Parti civili:

Caterina AMBROSINO, nata a Napoli il 20.12.1969

Angelo BUSACCA, nato a Catania il 23.9.1963

Mariaraffaella CARAMIELLO, nata a Napoli il 20.3.1963

Giovanni GALASSO, nato a Napoli il 23.9.1975

Paola LOSAVIO, nata a Modena il 3.6.1963

Alcide MARITATI, nato a Lecce il 25.3.1967

Lorenzo ORILIA, nato a Napoli il 7.8.1956

Elvira RUSSO, nata a Napoli l'1.3.1967

Enrichetta Maria Rosaria VENNERI, nata a Cariatì (CS) l'1.10.1962

Tutti domiciliati ex lege presso il difensore, avvocato Riccardo OLIVO del foro di Roma

Conclusioni delle parti:

Pubblico Ministero: chiede l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste.

Difensore delle parti civili: *"Piaccia all'On. Tribunale, riconosciuta la penale responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto, condannarlo alla pena ritenuta di giustizia, nonché al ristoro dei danni cagionati ai Sig.ri Caterina Ambrosino, Angelo Busacca, Mariaraffaella Caramiello, Giovanni Galasso, Paola Losavio, Alcide Maritati, Lorenzo Orilia, Elvira Russo ed Enrichetta Maria Rosaria Venneri, parti civili costituite nel procedimento in oggetto.*

In particolare, piaccia all'On. Tribunale condannare l'imputato:

- *alla reintegrazione in forma specifica ex art. 2058 c.c., attraverso la rimozione di tutti i contenuti diffamatori pubblicati sul sito www.ilparagone.it ai danni dei membri della Commissione esaminatrice per il concorso per la nomina a magistrato ordinario indetto con D.M. 10.10.2018, nonché mediante pubblicazione della sentenza di condanna;*
- *al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali scaturenti dal reato, da liquidarsi in via equitativa nella somma complessiva di euro 45.000,00 (corrispondente ad euro 5.000,00 per ciascuna delle parti civili costituite), ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia.*

Piaccia inoltre all'On. Tribunale, condannare l'imputato alla rifusione delle spese e degli onorari delle parti civili come da nota spese che si allega".

Difensore dell'imputato: chiede pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto.

SVOLGIMENTO del PROCESSO

Con decreto di citazione emesso dal Pubblico Ministero in data 27.12.2021, Gian Luigi PARAGONE veniva tratto a giudizio innanzi a questo Tribunale in composizione monocratica per rispondere del reato di diffamazione aggravata, a lui ascritto nel procedimento penale n. 4057/2021 R.G.N.R.

Alla prima udienza del 19.4.2023 l'imputato veniva dichiarato assente e i difensori dell'imputato e delle parti civili dichiaravano di aderire all'astensione dalle udienze proclamata dalle Camere penali.

Alla successiva udienza del 21.6.2023 il giudice dichiarava aperto il dibattimento e rinviava all'udienza dell'11.10.2023 per sentire tre testimoni da citare a cura della Procura.

All'udienza dell'11.10.2023 – celebrata dinanzi alla scrivente nel frattempo subentrata al precedente magistrato titolare del procedimento per effetto di variazioni tabellari – i testimoni non erano presenti e il difensore delle parti civili chiedeva un breve rinvio per poter depositare una memoria volta alla modifica del capo di imputazione; il difensore dell'imputato si riservava, pertanto, di chiedere un rito alternativo all'esito dell'eventuale modifica.

All'udienza del 30 ottobre 2023 il Pubblico Ministero depositava modifica scritta del capo di imputazione e il difensore dell'imputato chiedeva termine a difesa, anche per munirsi di procura speciale per chiedere la definizione del processo con un rito alternativo; il giudice concedeva il termine richiesto e rinviava all'udienza del 20.2.2024 nell'ambito della quale il difensore dell'imputato avanzava istanza di rito abbreviato condizionato alla produzione dell'Home Page del Blog "Il Paragone" e la visura camerale della società proprietaria del blog; il giudice ammetteva il rito richiesto e le parti rassegnavano le rispettive conclusioni come da verbale d'udienza.

All'udienza del 2.4.2024, fissata per repliche del Pubblico Ministero, quest'ultimo rinunciava alle repliche e il giudice, dopo aver acquisito ai sensi dell'art. 441 c.p.p. la documentazione prodotta dal difensore delle parti civili, pronunciava sentenza, dando lettura del dispositivo e riservando nel termine di sessanta giorni il deposito della motivazione.

MOTIVI della DECISIONE

Gian Luigi PARAGONE è stato tratto a giudizio per rispondere del reato di diffamazione aggravata che egli avrebbe commesso in danno dei magistrati componenti la Commissione esaminatrice nominata per lo svolgimento del concorso per uditori giudiziari indetto con D.M. del 10.10.2018 con le modalità e nei tempi meglio indicati in imputazione.

Dagli atti del fascicolo processuale emerge che in data 4 novembre 2020 sul blog denominato "Il Paragone" è comparso un articolo riportante commenti poco lusinghieri sullo svolgimento di tali prove di concorso richiamandosi ad un esposto depositato da due partecipanti poi rimasti esclusi dalla selezione: un esposto nel quale sarebbero state sottolineate numerose anomalie (puntualmente riportate nel capo di imputazione), le cui prospettazioni critiche sono state "puntellate" dall'estensore dell'articolo col richiamo a una lunga sequela di ricorsi proposti da altro candidato escluso, stavolta, nell'analoga procedura svoltasi nel 1992. L'articolo conclude evocando errori di ogni tipo, da quelli di ortografia fino a "veri e propri schemini forniti ad alcuni candidati": un sistema, quest'ultimo, definito "un modo non troppo velato per fornire risposte corrette", come ad adombrare la possibilità che taluno dei candidati fosse stato deliberatamente avvantaggiato. Da ultimo, l'estensore dell'articolo riporta l'auspicio per i candidati che qualche magistrato si decida a indagare sulle modalità di svolgimento del concorso per accedere a quella professione.

In sintesi, i querelanti si sono doluti del fatto che, essendo state rigettate dal Tar del Lazio i ricorsi proposti dai due candidati esclusi menzionati nell'articolo, le censure riportate in quest'ultimo avrebbero veicolato informazioni non corrispondenti al vero sullo svolgimento della correzione delle prove scritte, con la conseguenza che tali false asserzioni hanno leso gravemente la reputazione e l'onore della Commissione tutta, nonché di ogni suo singolo membro. Nel dettaglio, oltre ad avere dato eco a censure dei ricorrenti che il Tar del Lazio ha reputato inidonee ad invalidare il risultato complessivo delle valutazioni espresse dalla Commissione esaminatrice, l'estensore dell'articolo avrebbe riportato elementi nemmeno presenti nel ricorso depositato dai due candidati esclusi (il riferimento è agli evocati "schemini forniti ad alcuni candidati"): elementi, dunque, asseritamente inventati di sana pianta e finalizzati al solo scopo di gettare fango sull'intera Commissione e sulle modalità di accesso alla professione di magistrato e con l'intento mal celato di delegittimare l'intero ordine giudiziario.

Del tutto preliminare è il profilo attinente all'attribuzione della condotta alla persona dell'imputato, contestata dal suo difensore sulla scorta del rilievo che l'articolo non reca alcuna firma e si presenta, dunque, anonimo; inoltre, il blog "Il Paragone" sarebbe edito dalla casa editrice "In Movimento s.r.l.", amministrata da tale Gianluca Luciano. Dal canto suo, il difensore delle parti civili ha obiettato che la s.r.l. "In Movimento" edita il blog solo dal 2021, dunque da epoca successiva al fatto, laddove il blog "Il Paragone" è evocato con un *link* nella pagina facebook pacificamente ascrivibile a Gian Luigi PARAGONE in quanto ne riporta generalità ed effigie fotografica nell'account.

Ritiene il giudicante che sul punto non possano che condividersi le prospettazioni delle parti civili, tenuto conto che, a tutto voler concedere alla tesi della difesa dell'imputato, Gian Luigi PARAGONE è comunque titolare delle quote del 50% della s.r.l. "In Movimento", la quale edita il blog soltanto da epoca successiva al fatto, e che la stessa non s'è data carico di dimostrare, a fronte del pregnante principio di prova offerto dalle parti civili nei termini di cui sopra, a chi mai dovesse far capo la paternità di un blog riportante il cognome dell'imputato, un noto esponente politico, in epoca antecedente alla gestione del blog in forma societaria. Né risultano iniziative giudiziarie o presso l'Autorità delle comunicazioni da parte dell'imputato per evitare accostamenti alla sua persona dei contenuti di un blog che reca addirittura il suo cognome.

Assodato che la condotta è, perciò, riferibile a Gian Luigi PARAGONE, non sembra necessario approfondire le ragioni per le quali il fatto diffamatorio debba ritenersi sussistente, tenuto conto dell'indubbia, oggettiva offesa arrecata alla Commissione esaminatrice del concorso di cui in atti e, mediatamente, di ciascuno dei suoi componenti il cui elenco è agevolmente reperibile per chicchessia consultando fonti aperte: l'ostensione, con la pubblicità propria di un blog, delle manchevolezze in cui sarebbe incorsa la stessa Commissione arreca senza dubbio un *vulnus* alla reputazione dei componenti di quest'ultima, a loro volta magistrati e per ciò solo addirittura votati al diligente rispetto delle regole per statuto professionale.

Il punto cruciale della vicenda, ovviamente – vertendosi nell'ambito del diritto all'informazione e della correlata libertà di stampa -, è costituito dalla verifica della sussistenza in capo all'imputato della scriminante del diritto di critica previsto dall'art. 51 c.p. Nemmeno pare il caso, stante l'ormai acquisita notorietà dei principi giurisprudenziali venutisi a consolidare su tale profilo, soffermarsi sui requisiti che la Suprema Corte postula come indispensabili ai fini della legittima configurazione di tale scriminante: si tratta dell'interesse pubblico alla notizia riportata, della continenza nelle modalità espositive della propria opinione e, infine, della verità dei fatti riportati, anche con particolare riguardo al profilo dell'attendibilità della fonte ove si riportino asserzioni altrui.

Va subito detto che nemmeno le parti civili hanno messo in dubbio la sussistenza del requisito della rilevanza della notizia rispetto al pubblico interesse: le vicende comunque inerenti alla magistratura, che integra uno dei poteri dello Stato, non possono non suscitare interesse a qualsiasi livello considerate, essendo esperienza comune e quotidiana per una larghissima parte della comunità quella di venire in contatto con chi sia chiamato per legge a giudicare delle sorti di suoi interessi personali o patrimoniali più o meno rilevanti.

Riguardo al requisito della continenza verbale, pare di immediata comprensione che l'articolo oggetto del processo non contenga alcuna espressione gratuitamente insultante, volgare, umiliante o dileggiante; né le informazioni riportate dall'imputato paiono risolversi, per il lessico impiegato, per il relativo uso strumentale o per la sostanza di giudizi che le accompagnano, in un attacco personale e gratuito al soggetto collettivo cui si riferiscono: non va, invero, tralasciato, su tale aspetto, che l'articolo concerne impersonalmente l'operato dell'intera Commissione, senza nemmeno adombrare, pur velatamente, che taluno dei commissari possa essersi determinato a commettere qualche illecito, addirittura di natura penale, ad esempio favorendo uno o più candidati, frodando i suoi stessi colleghi di commissione, a meno di affermare – sfidando l'intelligenza del lettore medio – che se PARAGONE ha inteso evocare degli abusi da parte della Commissione, questi siano stati concertati e realizzati, contro ogni buon senso, dalla Commissione nella sua totalità.

Non resta, dunque, che esaminare il requisito della verità. PARAGONE ha riportato nell'articolo per lo più il tenore dell'esposto presentato da Marco Griguolo e Paolo Barca, i due candidati esclusi dal concorso di cui in atti. È indubbio, a tale riguardo, che l'articolo evochi numerose delle doglianze contenute nel predetto esposto, quali: vistose cancellature, "freccie" qualificabili come segni di riconoscimento, errori nell'uso del congiuntivo, errori di grammatica, errori di latino, "salti" di righe, richiami con asterischi, inusuali forme di impaginazione, "salti" di pagina, terminologie imprecise, errori di analisi logica, errori di costruzione del periodo. Uno dei due *leit motiv* del ricorso, a leggere

la relazione riassuntiva a firma dello stesso Presidente della Commissione esaminatrice, nonché parte civile, è costituito dalla violazione delle regole sui segni di riconoscimento, accanto alla violazione dei criteri di valutazione da parte della medesima Commissione. Pare, allora, che fosse già ben noto prima della pubblicazione dell'articolo diffamatorio, recando la predetta relazione la data del 6.10.2020, che i due candidati esclusi avevano adombrato sospetti sulla regolarità dell'operato della Commissione sotto tale pregnante profilo, che sembra essere il fulcro dell'offesa percepita dai querelanti/parti civili: ciò significa che l'imputato PARAGONE si è limitato a dare eco, in forma pertinente, a pur gravi accuse che non ha inventato di sana pianta, il che avrebbe integrato una falsità inidonea a scriminarlo ai fini che ne occupano in questo processo, ma che erano già state veicolate nelle forme di legge da due candidati che la Commissione aveva ritenuto di escludere.

Per di più, nell'esposto dei due candidati esclusi compare anche un accenno a una vistosa "mappa" che precede il tema di civile del candidato n. 2814, anch'essa ricondotta a segno di riconoscimento che avrebbe dovuto comportare l'invalidazione dell'elaborato. Non è farina del sacco di PARAGONE, allora, il riferimento contenuto nell'articolo a "veri e propri schemini" di cui alcuni candidati sarebbero stati in possesso, atteso che il termine "schemino" ben può considerarsi sinonimo della "mappa" oggetto di una specifica doglianza formulata come sopra dai due candidati esclusi. Il punto sul quale si sono maggiormente addensati gli strali dei querelanti, però, è costituito dall'affermazione, contenuta nell'articolo, che tali "schemini" sarebbero stati "forniti" ad alcuni candidati, come ad adombrare un trattamento di favore riservato dalla Commissione ad alcuni soltanto dei candidati che hanno poi superato il concorso "incriminato". E però, richiamato quanto detto poc'anzi sulla necessaria (quanto del tutto inverosimile) partecipazione totalitaria della Commissione a simili forme di abuso, nell'intero articolo di PARAGONE non v'è un solo inciso esplicito o una sola suggestione, quand'anche involuta, da cui si possa desumere l'accusa rivolta a taluno dei commissari o addirittura alla Commissione al completo di avere commesso un vero e proprio abuso di ufficio consegnando siffatti "schemini" ad alcuni candidati: a leggere l'articolo, difatti, la convinzione che ne trae il lettore medio è che la "fornitura" degli schemini possa essere avvenuta da parte di soggetti estranei alla Commissione, essendo notorio che non sono pochi nel nostro paese coloro che organizzano corsi di preparazione per lo svolgimento del concorso per l'accesso alla magistratura e, quindi, alcuni candidati potrebbero essersi avvantaggiati su altri consultando -in frode alla stessa Commissione - le risposte corrette su schemini già in loro possesso.

Quel che più conta, tirando le fila, è che l'imputato ha dato enfasi a gravi perplessità sull'operato della Commissione esaminatrice, imperniate proprio sul mancato rispetto della disciplina dettata in materia di segni di riconoscimento sugli elaborati dei candidati, realmente formulate da due candidati esclusi che non hanno arrestato le proprie critiche a livello di mero gossip giornalistico, ma le hanno veicolate nei canali giurisdizionali amministrativi propri, dolendosene in forma pubblica nell'esercizio dei propri diritti. Tale contesto pare, dunque, integrare al di là di ogni ragionevole dubbio il substrato materiale cui la giurisprudenza di legittimità correla la configurazione del legittimo esercizio del diritto di critica giornalistica, motivo per il quale PARAGONE dev'essere assolto perché non punibile per tale assorbente ragione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Genova,
visti gli artt. 530, commi 1 e 3, c.p.p. e 51 c.p.,

ASSOLVE

PARAGONE Gianluigi dal reato a lui ascritto per essere lo stesso non punibile in ragione dell'esercizio di un diritto.

Visto l'art. 544, comma 3, c.p.p.

INDICA

in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.

Genova, 2.4.2024



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giovanna SERRA

Il Giudice
Simona Macciò